

Ordinanza sugli esplosivi (OEspI)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2000¹ sugli esplosivi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza, l'espressione «Commissione dei brillamenti» è sostituita con l'espressione «commissione d'esame».

Art. 1a Definizioni

S'intende per:

- a. *sicurezza*: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione;
- b. *esplosivi*: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a della legge;
- c. *fuochi d'artificio*: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie 1-4);
- d. *fuochi d'artificio professionali*: i fuochi d'artificio della categoria 4.
- e. *commercializzazione*: il trasferimento o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di esplosivi o pezzi pirotecnici a scopo di commercio o di utilizzazione in Svizzera;
- f. *commercio al dettaglio*: la vendita libera di fuochi d'artificio delle categorie 1-3 agli utilizzatori;
- g. *persona con conoscenze specialistiche*: persona titolare di un permesso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 della legge.

Art. 3 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

RS ...

¹ RS 941.411

2008-.....

Art. 5 cpv. 1

¹ I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi.

Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali

¹ Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusti l'articolo 7 lettera a della legge. Essi sono classificati nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1.

² I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni.

^{2bis} I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d'uso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 della legge.

³ Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici.

Art. 7 Pezzi pirotecnici da spettacolo

¹ I fuochi d'artificio sono classificati nelle categorie 1-4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2.

² Per i fuochi d'artificio della categoria 1 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. Non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici.

³ I fuochi d'artificio della categoria 2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni.

⁴ I fuochi d'artificio della categoria 3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni.

⁵ I fuochi d'artificio professionali (categoria 4) non possono essere venduti nel commercio al dettaglio (vendita libera). Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d'uso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 della legge.

⁶ La fornitura di fuochi d'artificio tradizionali della categoria 4 alle stesse condizioni di fornitura previste per la categoria 3 è consentita in casi eccezionali e motivati. L'Ufficio centrale definisce i criteri tecnici da rispettare.

Art. 8 cpv. 1 lett. a^{bis} nonché cpv. 2 lett. a e c

¹ Gli esplosivi possono essere commercializzati se:

^{a^{bis}} sono conformi ai requisiti d'identificazione e di tracciabilità di cui all'allegato 14;

² Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

- a. agli esplosivi utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca o di sviluppo;
- c. *Abrogata*

Art. 9

Abrogato

Art. 20, rubrica e cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

³ Il marchio deve essere inoltre conforme all'allegato 14.

Art. 21, rubrica e cpv. 1

Imballaggio, indicazioni e designazioni

¹ Gli imballaggi per la spedizione di esplosivi devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957² relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. Devono recare inoltre le indicazioni di cui all'articolo 19 capoverso 3 della legge e all'allegato 14.

Art. 23 cpv. 4

⁴ La marcatura dei detonatori e delle capsule detonanti deve inoltre essere conforme alle indicazioni stabilite dalle norme tecniche di cui all'allegato 14.

Art. 24 Condizioni per la commercializzazione

¹ I pezzi pirotecnici possono essere commercializzati se:

- a. sono conformi ai requisiti essenziali sulla sicurezza secondo l'allegato I della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (direttiva 2007/23/CE)³ e segnatamente se, in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione, sono di manipolazione sicura e non mettono in pericolo persone e cose;
- b. adempiono le condizioni di cui all'articolo 26.

² Le disposizioni della presente sezione non si applicano:

² RS 0.741.621

³ G.U.L. 154 del 14.6.2007, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ordinato presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (<http://www.snv.ch>) o consultato sui seguenti siti Internet: www.cheminfo.ch oppure <http://eur-lex.europa.eu/>.

- a. ai pezzi pirotecnici utilizzati in Svizzera in quantità limitata per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova;
- b. ai pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati dalla polizia.

Art. 25 Disposizioni in comune con gli esplosivi

¹ Le disposizioni di cui all'articolo 10 riguardanti gli esplosivi si applicano per analogia ai pezzi pirotecnici unitamente alla direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (direttiva 2007/23/CE)⁴.

² Le disposizioni di cui agli articoli 11-17 riguardanti gli esplosivi si applicano per analogia ai pezzi pirotecnici.

Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni

¹ Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957⁵ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

² Su ogni unità elementare d'imballaggio (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni singolo pezzo pirotecnico, figurano almeno:

- a. il nome, il genere e la categoria dei pezzi nonché i rispettivi limiti minimi d'età;
- b. le istruzioni per l'uso e, se del caso, la distanza minima di sicurezza;
- c. il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori della Comunità europea, dell'importatore;
- d. l'anno di fabbricazione;
- e. il peso lordo e la quantità equivalente netta di materiale esplosivo attivo;
- f. per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, la data di scadenza stabilita dal fabbricante;
- g. la marcatura di conformità indicata all'allegato 16; e
- h. il numero d'identificazione CH attribuito al prodotto.

³ Sui pezzi pirotecnici devono inoltre figurare le informazioni minime di cui all'allegato 2.

⁴ Le indicazioni devono figurare in modo chiaro nelle tre lingue ufficiali.

⁵ Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai pezzi pirotecnici esibiti in occasione di fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la loro com-

⁴ GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ordinato presso il Centro svizzero d'informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (<http://www.snv.ch>) o consultato sui seguenti siti Internet: www.cheminfo.ch oppure <http://eur-lex.europa.eu/>.

⁵ RS 0.741.621

mercIALIZZAZIONE, né ai pezzi pirotecnici fabbricati a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo e di prova.

Art. 31 cpv. 2 lett. a

² L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di:

- a. fuochi d'artificio fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra;

Art. 32 Domanda di autorizzazione

¹ Nella domanda di autorizzazione per l'importazione si indica, ovvero si allega:

- a. il genere e la quantità dei prodotti;
- b. il nome e l'indirizzo del fabbricante, eventualmente la sua sigla d'identificazione;
- c. il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- d. il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore;
- e. una descrizione dettagliata con i dati per l'identificazione compreso il numero d'identificazione delle Nazioni Unite⁶;
- f. una dichiarazione di conformità, eventualmente l'attestato di conformità;
- g. il deposito di destinazione in Svizzera;
- h. il tipo di trasporto.

² Per gli esplosivi si indica o si allega inoltre il codice del contrassegno di cui all'articolo 18.

³ Per i pezzi pirotecnici nella domanda si indica inoltre il numero d'identificazione CH e alla domanda per quelli delle categorie 1-3 si allega un'etichetta originale.

Art. 36 cpv. 2

² Il Cantone che rilascia l'autorizzazione ne informa l'Ufficio centrale, trasmettendogli copia del documento.

Art. 47 cpv. 1

¹ Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 occorre un permesso, a meno che si tratti di fuochi d'artificio tradizionali di cui all'articolo 7 capoverso 6.

⁶ Figura nell'all. A dell'Acc. europeo del 30 set. 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS **0.741.621**). L'all. A dell'ADR non è pubblicato né nella RU né nella RS. Il testo può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Titolo prima dell'art. 51

Capitolo 5 Permessi d'uso

Sezione 1 Abilitazioni al brillamento e all'utilizzazione

Art. 51 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 52, rubrica e cpv. 6

Menzioni

⁶ La menzione PG abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 indicati nel permesso.

Art. 56 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 57 cpv. 2 e 3

² Il permesso è rilasciato dall'UFFT. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d'esame e da un rappresentante dell'UFFT.

³ *Abrogato*

Art. 57a Registro dei permessi

¹ L'UFFT tiene un registro dei permessi rilasciati in cui sono contenuti i dati seguenti:

- a. cognome;
- b. nome;
- c. data di nascita;
- d. luogo di origine;
- e. numero AVS;
- f. data dell'esame; e
- g. tipo di permesso.

² Per adempiere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare on line il registro dei permessi:

- a. l'Ufficio centrale;
- b. i servizi cantonali specializzati.

³ I dati sono cancellati dopo il 99° compleanno del titolare.

Art. 58 cpv. 2

² Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni dall'ultima volta che il titolare del permesso ha ottenuto un'abilitazione o frequentato una formazione complementare, egli è tenuto a partecipare a un corso complementare prima di utilizzare esplosivi o pezzi pirotecnici.

Art. 64 cpv. 1

¹ Se gli sviluppi lo esigono, l'UFFT può chiedere agli organizzatori di adeguare i regolamenti, segnatamente se le regole generali riconosciute della tecnica sono cambiate.

Art. 65 cpv. 2

² La documentazione deve corrispondere alle regole generali riconosciute della tecnica e al tenore dell'abilitazione stabilita dai regolamenti ed essere approvata da un comitato di esperti in materia.

*Titolo prima dell'art. 66***Sezione 4 Comitati di esperti***Art. 66 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2*

¹ I comitati di esperti sono istituiti ad hoc e consigliano l'UFFT in particolare nei seguenti ambiti:

² L'UFFT decide, secondo i compiti e l'ambito specifico, dell'istituzione e della composizione di un comitato di esperti e ne assume la presidenza e il segretario.

Art. 67, frase introduttiva nonché lett. b ed e, primo periodo

Nei casi in cui gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 e 24 capoverso 2, si applicano le disposizioni seguenti:

- b. il rilascio del permesso d'acquisto non può essere subordinato all'esistenza di un permesso d'uso;
- e. l'utilizzazione a scopo vincolato degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici non richiede un permesso d'uso.

*Art. 72 Depositi di pezzi pirotecnici per uso professionale
 presso il fabbricante*

¹ I fabbricanti di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 devono depositare tali prodotti conformemente alle prescrizioni applicabili ai depositi di esplosivi presso il fabbricante.

² I pezzi pirotecnici delle categorie T1, P1 e 4 possono essere custoditi secondo le prescrizioni applicabili ai depositi di fuochi d'artificio.

Art. 73 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese e tedesco.

Art. 86 Pezzi pirotecnici per scopi professionali

¹ I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 devono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74-84). La loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) è consentita senza limiti di tempo fino a un contenuto massimo di 25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.

² I pezzi pirotecnici delle categorie T1, P1 e 4 possono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di fuochi d'artificio (art. 87-89).

Art. 88 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese e tedesco.

Art. 93 cpv. 1

¹ I brillamenti sono diretti da persone titolari di un permesso d'uso. Esse sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni e delle regole generali riconosciute della tecnica.

Art. 108 cpv. 1 e 3

¹ Piccole quantità di esplosivi, come singole cartucce di esplosivo o singoli detonatori, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso, anche se in esso non figura un'abilitazione esplicita.

³ I pezzi pirotecnici destinati a scopi professionali e i fuochi d'artificio professionali possono essere distrutti unicamente da fabbricanti o da esperti.

Art. 110 cpv. 2 lett. c, nonché cpv. 2^{bis}, 4 e 6

² Dagli elenchi dei fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi obbligati a tenere registri devono risultare:

- c. i dati di cui all'allegato 14.

^{2bis} Gli elenchi soddisfano i requisiti di cui all'allegato 14.

⁴ Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire le fatture e i permessi d'acquisto, nonché da parte degli utilizzatori, le attestazioni per tutte le forniture giornaliere sul luogo di brillamento, firmate da una persona titolare di un permesso d'uso.

⁶ I fabbricanti, gli importatori e i venditori di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo devono tenere un registro per ciascun genere d'articolo, eccettuati i fuochi d'artificio delle categorie 1-3 ammessi nel commercio al dettaglio, mentre gli utilizzatori vi sono obbligati soltanto per i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4. I registri e i permessi d'acquisto vanno conservati in modo ordinato per almeno dieci anni.

Art. 113 cpv. 1 lett. f e cpv. 2

¹ Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse: Franchi

f. permessi d'acquisto per le categorie T2, P2 e 4 da 5 a 50

² Le tasse per il rilascio dei permessi d'uso (art. 57) sono disciplinate dall'ordinanza del 16 giugno 2006⁷ sugli emolumenti UFFT.

Art. 114

Per gli esami presso un Cantone in vista del conseguimento del permesso d'uso, la tassa ammonta a 300–1000 franchi.

Art. 118 Allegati

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli allegati 1–16 alle circostanze.

Art. 119

Abrogato

Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

¹ Le autorizzazioni per la fabbricazione o l'importazione di pezzi pirotecnici rilasciate in virtù della legislazione sugli esplosivi vigente prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., rimangono valide.

² I requisiti sulla commercializzazione di esplosivi di cui agli articoli 24 e 25 devono essere soddisfatti:

a. per i fuochi d'artificio delle categorie 1-3 a partire dal 4 luglio 2010;

b. per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e 4 a partire dal 4 luglio 2013.

³ I requisiti in materia d'identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile di cui agli articoli 20, 21, 23 e all'allegato 14, devono essere soddisfatti a partire dal 5 aprile 2012.

⁴ Tutte le ammissioni di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono valide fino alla loro scadenza, al massimo tuttavia fino al 3 luglio 2017.

⁵ Il permesso d'uso con menzione PG per la categoria 4 è rilasciato al più tardi a partire dal 4 luglio 2013.

⁶ I permessi d'uso rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., rimangono validi. Le abilitazioni sono tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica.

⁷ RS 412.109.3

II

¹ Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle nuove versioni qui annesse.

² Gli allegati 4.1, 4.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 13 sono modificati secondo la versione qui annessa:

*Allegato 4.1**Sostituzione di espressioni*

In tutto l'allegato l'espressione «permesso di brillamento» è sostituita da «permesso d'uso».

In tutto l'allegato l'espressione «per cinque anni» è sostituita da «per dieci anni».

*Allegato 4.2**Sostituzione di espressioni*

In tutto l'allegato l'espressione «pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria G2» è sostituita da «pezzi pirotecnici per scopi professionali delle categorie T2, P2 e 4».

In tutto l'allegato l'espressione «per cinque anni» è sostituita da «per dieci anni».

In tutto l'allegato l'espressione «permesso di utilizzazione» è sostituita da «permesso d'uso».

*Allegato 12.2**Sostituzione di espressioni*

In tutto l'allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici». Vanno effettuate anche le necessarie modifiche grammaticali.

*Allegato 12.3**Sostituzione di espressioni*

In tutto l'allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici». Vanno effettuate anche le necessarie modifiche grammaticali.

*Allegato 12.4**Sostituzione di espressioni*

In tutto l'allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici». Vanno effettuate anche le necessarie modifiche grammaticali.

Allegato 12.5

Sostituzione di espressioni

In tutto l'allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici». Vanno effettuate anche le necessarie modifiche grammaticali.

Allegato 13

Sostituzione di espressioni

In tutto l'allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici». Vanno effettuate anche le necessarie modifiche grammaticali.

³ L'ordinanza è completata dagli allegati 14–16 qui annessi.

III

La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 2010.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 6 e 7)

Classificazione dei pezzi pirotecnici

1 Pezzi pirotecnici per scopi professionali

1.1 Categoria T1 (fornitura vietata alle persone di età inferiore ai 18 anni)

Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi e che presentano un rischio potenziale ridotto.

1.2 Categoria T2 (fornitura autorizzata a persone con conoscenze specialistiche)

Pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi.

1.3 Categoria P1 (fornitura vietata alle persone di età inferiore ai 18 anni)

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto.

1.4 Categoria P2 (fornitura autorizzata a persone con conoscenze specialistiche)

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che sono destinati a essere manipolati o utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche.

1.5 Categoria P3

Cartucce o cartocci contenenti una carica propellente che attivano o producono un'operazione meccanica di lavoro.

2 Pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio)**2.1 Categoria 1
(fornitura vietata alle persone di età inferiore ai 12 anni)**

Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati a essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati a essere utilizzati all'interno di edifici d'abitazione.

**2.2 Categoria 2
(fornitura vietata alle persone di età inferiore ai 16 anni)**

Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale ridotto e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere utilizzati all'aperto in spazi confinati.

**2.3 Categoria 3
(fornitura vietata alle persone di età inferiore ai 18 anni)**

Fuochi d'artificio che, se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati a essere utilizzati all'aperto in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana.

**2.4 Categoria 4
(fornitura autorizzata a persone con conoscenze specialistiche)**

Fuochi d'artificio che, anche se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano un rischio potenziale elevato (i cosiddetti «fuochi d'artificio professionali») e che sono destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana.

Nota

Per mezzi d'innescio s'intendono in particolare: i diversi tipi di micce, gli inneschi meccanici ed elettrici. Non si tratta tuttavia di pezzi pirotecnici ai sensi della legge.

Allegato 2
(art. 6 e 7)**Indicazioni e designazioni supplementari per pezzi pirotecnici**

Su ogni unità elementare d'imballaggio (confezione singola o di assortimento) e, dove possibile, su ogni singolo pezzo, oltre alle indicazioni e denominazioni previste dall'articolo 24 capoverso 1, deve figurare almeno:

- a. sui pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T1: «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni» ed eventualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza minima di sicurezza;
- b. sui pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2: «Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d'uso» nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza;
- c. sui pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P1: «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni»;
- d. sui pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P2: «Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d'uso» nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza;
- e. sui fuochi d'artificio della categoria 1: «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 12 anni» ed eventualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza minima di sicurezza;
- f. sui fuochi d'artificio della categoria 2: «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 16 anni», «Da usarsi soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze minime di sicurezza;
- g. sui fuochi d'artificio della categoria 3: «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni», «Da usarsi soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze minime di sicurezza;
- h. sui fuochi d'artificio della categoria 4: «Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d'uso» nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza;
- i. sui fuochi d'artificio tradizionali della categoria 4 di cui all'articolo 7 capoverso 6: «Da usarsi soltanto in Svizzera. Vietata l'esportazione.»

Allegato 14

(art. 8 cpv. 1 lett. a^{bis}, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2^{bis})

Requisiti in materia d'identificazione e di tracciabilità degli esplosivi destinati ai fabbricanti di esplosivi per uso civile

1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato non si applicano:

- a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
- b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»);

2 Identificazione del prodotto

¹ I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d'imballaggio con un'identificazione univoca.

² Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l'identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3.

³ Il capoverso 1 non si applica all'esplosivo fabbricato per l'esportazione che è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d'importazione al fine di consentirne la tracciabilità.

⁴ L'identificazione univoca comprende:

- a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto dalle lettere CH che identificano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione, da tre cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall'Ufficio centrale), dal codice univoco del prodotto e dalle informazioni logistiche indicati dal fabbricante;
- b. un numero d'identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico secondo l'esempio qui riportato;



- b. se le dimensioni troppo ridotte dell'articolo non consentono di apporvi il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche del fabbricante, si considerano sufficienti il codice alfanumerico composto dalle lettere CH che identificano il territorio svizzero come luogo di produzione o d'importazione, le tre cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall'Ufficio centrale) e il numero d'identificazione a lettura elettronica sotto forma di codice a barra o di codice a matrice direttamente collegato al codice d'identificazione alfanumerico.

⁵ I distributori che riconfezionano gli esplosivi assicurano che l'identificazione univoca sia apposta sull'esplosivo e sull'unità elementare d'imballaggio.

⁶ Se il sito di fabbricazione si trova al fuori del territorio svizzero o della Comunità europea (CE), il fabbricante con sede in Svizzera o nella CE contatta l'Ufficio centrale o un'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro della CE per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

⁷ Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o della CE e il fabbricante non ha sede in Svizzera o nella CE, l'importatore degli esplosivi in questione contatta l'Ufficio centrale o un'autorità nazionale dello Stato d'importazione membro della CE per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

3 Identificazione e apposizione

L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile sul prodotto, al fine di essere ben leggibile.

4 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

¹ Per gli esplosivi in cartuccia e gli esplosivi in sacchi l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di cartucce.

² Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.

5 Esplosivi bicomponenti

Per gli esplosivi bicomponenti l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare di imballaggio contenente i due componenti.

6 Detonatori e micce di sicurezza

¹ Per i detonatori e le micce di sicurezza l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata o timbrata direttamente sul bossolo del

detonatore. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori o di micce di sicurezza.

² Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore o miccia di sicurezza e un'etichetta elettronica corrispondente su ogni confezione di detonatori o di micce.

7 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

¹ Per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l'identificazione univoca consiste sia in un'etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi sia in un'etichetta adesiva apposta sul bossolo del detonatore o dall'indicazione che vi è direttamente stampata o timbrata. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori.

² Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni confezione di detonatori.

8 Inneschi e cariche di rinforzo

¹ Per gli inneschi (*primer*) e le cariche di rinforzo (*booster*), l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo.

² Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e un'etichetta elettronica corrispondente su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo.

9 Micce detonanti e tubi detonanti

¹ Per le micce e i tubi detonanti l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia o del tubo detonante oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto immediatamente sotto la fibra esterna della miccia o del tubo detonante.

² Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia o del tubo e un'etichetta elettronica corrispondente per ogni confezione di micce o tubi detonanti.

10 Contenitori per esplosivi

¹ Nel caso dei contenitori per esplosivi l'identificazione univoca consiste in un'etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore.

² Le imprese possono utilizzare un'etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni contenitore.

11 Copie delle etichetta originale

Le imprese possono apporre sugli esplosivi copie adesive rimovibili dell'etichetta originale ad uso dei loro clienti. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chiaramente contrassegnate come copie dell'originale.

12 Raccolta dei dati

¹ Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo.

² Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo da poterne identificare i detentori in qualsiasi momento.

³ I dati raccolti, compreso il numero d'identificazione univoca, sono registrati e conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, sempreché quest'ultima sia nota, anche se l'impresa in questione nel frattempo ha cessato la sua attività.

13 Registro

¹ Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri d'identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo e il nome dell'impresa o della persona fisica cui è stato affidato in custodia.

² Esse registrano l'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in loro possesso o custodia fino al suo trasferimento a un'altra impresa o alla sua utilizzazione.

³ Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne l'efficacia e la qualità dei dati registrati.

⁴ Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d'identificazione univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3.

⁵ Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.

⁶ Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la provenienza e l'ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura.

⁷ Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di lavoro delle imprese.

Allegato 15

Equivalenza delle espressioni utilizzate nell'OEspl e delle espressioni utilizzate nella direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (direttiva 2007/23/CE)⁸

Per interpretare correttamente la direttiva CE cui fa riferimento la presente ordinanza, occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

Espressione direttiva CE	Espressione equivalente nell'OEspl
articolo pirotecnico	pezzo pirotecnico
fuochi d'artificio	<i>concerne soltanto il testo francese</i>
teatrali e per uso scenico	per uso scenico
confezione elementare	unità elementare d'imballaggio
confezione	<i>concerne soltanto il testo francese</i>
micce	micce di sicurezza
detonatori	<i>concerne soltanto il testo tedesco</i>
micce di sicurezza	tubi detonanti
detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici	<i>concerne soltanto il testo francese</i>
bidoni e fusti	contenitori
inneschi e cariche di rinforzo	<i>concerne soltanto il testo francese</i>
produzione «in loco»	preparazione, in caricatori, sul luogo d'utilizzazione

⁸ GUL 154 del 14.6.2007, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ordinato presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (<http://www.snv.ch>) o consultato sui seguenti siti Internet: www.cheminfo.ch e <http://eur-lex.europa.eu/>.

Allegato 16
(art. 26 cpv. 2 lett. g)

Marcatura di conformità

La seguente marcatura di conformità è descritta nell'Allegato IV della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007⁹, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. L'immagine ha soltanto carattere informativo.



Formatiert: Abstand /4pt

⁹ GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ordinato presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (<http://www.snv.ch>) o consultato sui seguenti siti Internet: www.cheminfo.ch e <http://eur-lex.europa.eu/>.